



I.T.I. "A. Monaco"

C.F. 80005090784 - C.M. CSTF01000C

COSENZA - Via Giulia, 9 - Tel. 0984 411881 - Fax 0984 411145
Mail: cstf01000c@istruzione.it - PEC: cstf01000c@pec.istruzione.it



Prot. n.1792

Cosenza li,05/03/2019

CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI LOCALI SCOLASTICI – "Plesso di San Martino"

~~L'anno 2019, addì 05 del mese di marzo alle ore 10:00, presso l'Ufficio di Presidenza dell'Istituto Tecnico Industriale Statale "A. Monaco", Via Giulia n.9 in Cosenza, con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra le parti:~~

TRA

L'Istituto Tecnico Industriale "A. Monaco", C.F./P.I. 80005090784 con sede legale in Cosenza Via Giulia n.9, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, il Dirigente Scolastico Prof. Giancarlo Florio (*d'ora innanzi denominato "Istituto"*)

E

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza, C.F./P.I. 01987250782, con sede legale in via S. Martino s.n.c. in Cosenza, in persona del suo legale rappresentante il Commissario Straordinario dr. Achille Gentile, (*d'ora innanzi denominata "A.O. di Cosenza"*)

Vista la delibera n. 4 approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/09/2018 che attribuisce all'istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici;

Richiamato il nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile n.129 del 28 agosto 2018 art. 43 comma 2 riguardo all'autonomia negoziale da parte delle istituzioni scolastiche nella stipula di convenzioni per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici;

Premesso

- che l'A.O. di Cosenza ha richiesto la concessione della Sala San Martino per lo svolgimento delle proprie attività di formazione;
- che l'A.O. di Cosenza è stata accreditata dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua quale *Provider* provvisorio ECM (accreditamento n.7);
- che l'attività di formazione richiede, ovviamente, delle strutture in cui svolgere i Corsi di Formazione;
- che l'A.O. di Cosenza, pur disponendo di una sala ricettiva essa risulta insufficiente per le esigenze formative, atteso che è adibita anche ad altre attività istituzionali;

- che l'Istituto dispone di idoneo locale atto a recepire un considerevole numero di persone per attività anche formative, sito in Cosenza alla via S. Martino s.n.c.;
- che tale locale è sito al piano terra dello stesso stabile in cui sono allocati parte degli uffici amministrativi dell'A.O. di Cosenza;
- che l'A.O. di Cosenza utilizzerebbe i locali in orario compatibile con le attività istituzionali dell'Istituto;

Tanto premesso tra le costituite parti si conviene quanto segue:

Art.1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

L'Istituto concede all'A.O. di Cosenza l'uso dei locali della sala San Martino e delle attrezzature scolastiche fisse ivi allocate, nei giorni e negli orari che verranno stabiliti almeno 7 (sette) giorni prima dell'utilizzo, per lo svolgimento di corsi di formazione, convegni e manifestazioni varie, escluse quelle di natura politica, sindacale e partitica

L'A.O. di Cosenza dichiara e garantisce che i locali di cui all'oggetto sono considerati idonei all'esercizio dell'attività a cui saranno destinate, impegnandosi sin da ora a non destinarli a scopi differenti o contrari alla legge.

L'A.O. di Cosenza assume ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, tenendo nel contempo esente la Scuola e la Provincia dagli oneri economici derivanti.

Art. 3 – Modalità di concessione

Il provvedimento concessorio può essere revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica, in ogni caso la concessione non può avere durata superiore ai dodici mesi.

Non è consentito il rinnovo tacito. L'utilizzo dei locali è riservato esclusivamente al richiedente e non è consentita la cessione ai soggetti terzi.

L'uso è concesso, per un numero massimo di 50 (cinquanta) giornate per anno solare dalla data odierna e fino al 31 dicembre 2019, e dalle ore 8,00 alle ore 19,00.

Il numero di 50 (cinquanta) giornate potrà essere aumentato qualora l'A.O. di Cosenza ne abbia necessità, previo consenso dell'Istituto.

Art. 4 – Obblighi ed oneri a carico dell'A.O. di Cosenza

L'A.O. di Cosenza è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da ~~qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi~~ presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.

L'A.O. di Cosenza è tenuto a:

- 1) indicare il nominativo del responsabile dell'utilizzo dei locali quale referente per l'istituzione scolastica;
- 2) osservare l'applicazione e il rispetto delle disposizioni previste per l'utilizzo dal presente regolamento;
- 3) lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee;
- 4) assumersi pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per l'eventuale danno che dall'uso dei locali e delle attrezzature possono derivare a persone e cose, esonerando il dirigente scolastico, il personale della scuola da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;
- 5) impegnarsi a non organizzare manifestazioni con presenza di pubblico;
- 6) restituire, dopo ogni utilizzo, la piena funzionalità ai locali, agli impianti ed alle attrezzature;
- 7) provvedere a regolare copertura assicurativa della responsabilità civile per danni, anche cagionati a terzi, connessi all'utilizzo della sala.
- 8) Provvedere alle spese di organizzazione degli eventi di cui all'art.2.

L'Istituto si farà carico ad una perfetta pulizia dei locali ed una accurata manutenzione degli attrezzi che, comunque, dovranno essere riportati nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio delle attività.

Nel caso in cui un locale venga concesso in uso, nello stesso giorno ma in fasce orarie diverse, a più richiedenti, il dirigente scolastico potrà accertare lo stato del locale dopo l'uso di ciascun richiedente.

Prima dell'accesso all'uso dei locali scolastici e delle attrezzature, l'A.O. di Cosenza e un dipendente della scuola, a ciò designato dal Dirigente scolastico, faranno constatare lo stato dei locali e delle attrezzature medesime.

Eventuali anomalie alle strutture, agli impianti e/o arredi, saranno notificati con immediatezza al Dirigente scolastico da parte dell'A.O. di Cosenza, analoga procedura sarà eseguita dal personale della scuola.

Art. 5 – Obblighi ed oneri a carico dell'Istituto

Sono a carico dell'Istituto le spese per: le utenze (gas, energia elettrica ecc.), la pulizia dei locali compreso il materiale igienico, la manutenzione ordinaria delle attrezzature, il servizio di apertura e chiusura dei locali, la custodia della sala, la messa a disposizione di attrezzature informatiche (personal computer e proiettore), nonché di un personale tecnico dipendente dell'Istituto.

Art. 6 – Corrispettivo

Il corrispettivo, per l'utilizzo della Sala San Martino di Cosenza, è fissato in € 80,00 (ottanta,00) per singola giornata che verrà corrisposto con cadenza trimestrale da parte dell'A.O. di Cosenza. Il Dirigente Scolastico dell'I.T.I.S di Cosenza dichiara che, essendo l'Istituto un'amministrazione pubblica scolastica, ai fini della riscossione del corrispettivo da parte dell'A.O. di Cosenza, lo stesso Istituto è esente dall'emissione di qualsiasi fattura e/o ricevuta fiscale. Ad ogni versamento trimestrale da parte dell'A.O. di Cosenza verrà rilasciata, da parte dell'Istituto, una comunicazione di avvenuta ricezione del pagamento con il numero di giornate di utilizzo della suindicata Sala.

Art. 7 – Divieti

È vietato all'A.O. di Cosenza l'installazione di strutture fisse o di altro genere previa autorizzazione dell'istituzione scolastica.

È vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione, attrezzi e quant'altro.

Qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica.

L'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità.

I locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola.

Art. 8 - Durata

La convenzione produrrà i suoi effetti dalla data odierna sino al 31.12.2019. Le parti potranno recedere, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni da effettuarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC.

Nell'ipotesi che non vengano rispettate le condizioni poste dal presente contratto, il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di revocare la concessione.

Art. 9 - Clausola penale

In caso di abusi da parte l'A.O. di Cosenza nell'utilizzo dei locali oggetto del presente contratto, il ~~Dirigente Scolastico, dopo aver verificato, accertato e quantificato i danni, sottopone la stima degli~~ stessi al Consiglio d'istituto il quale approva e delibera di incamerare parzialmente o totalmente la cauzione. Nel caso che questa risulti insufficiente a coprire il danno il Dirigente agirà nei modi di legge nei confronti delle persone indicate quali responsabili della manifestazione, ove questi non provvedano spontaneamente alla copertura del danno.

Art. 10 - Controversie

In caso di controversie il foro competente è quello di Cosenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Per l'Istituto Tecnico Industriale "A.Monaco" -
Cosenza**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giancarlo Florio



Per l'Azienda Ospedaliera - Cosenza

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Achille Gentile



